



DIREZIONE CENTRALE  
TRATTAMENTI PENSIONISTICI  
UFF. 1 NORMATIVA

istituto nazionale  
di previdenza  
per i dipendenti  
dell'amministrazione  
pubblica

Roma, 04/06/2002

Alla Direzione Centrale per la Segreteria  
del Consiglio di Amministrazione  
Organi Collegiali e Affari Generali

S E D E

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Compartimentali  
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici  
Centrali e Periferici  
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali  
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati  
LORO SEDI

Agli Enti di Patronato  
LORO SEDI

## INFORMATIVA N. 55

### **OGGETTO: Modalità di versamento del contributo di riscatto e di ricongiunzione ai fini pensionistici.**

#### *1. Premessa*

In virtù del potere di autoregolamentazione attribuito dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 in materia di organizzazione e procedure relative all'accertamento, riscossione ed accreditamento della contribuzione e dei premi, il Consiglio di Amministrazione dell'INPDAP con delibera n. 1182 del 16 marzo 2000 ha approvato un regolamento riguardante la disciplina delle modalità di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici e ai fini dell'indennità di premio di servizio e di rinuncia al riscatto.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 2000 con il quale è stato approvata la sopra citata delibera consiliare concernente la delegificazione delle norme in esame; dette disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 6 dicembre 2000, giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale.

Con la presente informativa questo Ufficio intende fornire istruzioni alle sedi territoriali o provinciali per una corretta applicazione, ai fini pensionistici, del regolamento in esame tenendo presente che questo disciplina esclusivamente gli iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di previdenza. Di conseguenza, per il personale iscritto alla gestione separata per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni.

## *2. Riscatto*

Nell'ottica di uno snellimento dell'attività amministrativa, il regolamento introduce nuovi termini per il pagamento del contributo di riscatto ovvero per la rinuncia allo stesso. In particolare, gli iscritti o i loro superstiti entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto possono effettuare il pagamento del relativo contributo in unica soluzione, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'INPDAP, ovvero possono rinunciare al riscatto mediante lettera raccomandata indirizzata oltre che alla sede territoriale o provinciale INPDAP, anche all'ente datore di lavoro.

In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto, il contributo, maggiorato degli interessi legali vigenti, sarà trattenuto mediante ritenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato e comunque non superiore a 180, decorrenti dal secondo mese successivo al termine di novanta giorni dalla data della notifica.

Con tale regolamento, pertanto, sono stati ridotti i termini per il pagamento in unica soluzione ovvero per la rinuncia al riscatto ed è stato introdotto l'istituto del silenzio-assenso in luogo dell'accettazione del provvedimento al fine di usufruire della rateizzazione del contributo di riscatto. E' stata inoltre prevista, in caso di pagamento rateale, l'applicazione degli interessi legali in luogo del saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione.

Si segnala, inoltre, che sono state abrogate esplicitamente tutte quelle disposizioni normative in contrasto con il disposto regolamentare; in particolare, per quanto riguarda la legge 8 agosto 1991, n. 274 è stato abrogato esclusivamente il secondo comma dell'articolo 10, limitatamente al contributo di riscatto, con la conseguenza che restano vigenti le altre disposizioni legislative.

## *3. Ricongiunzioni ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29*

Come è noto, l'articolo 4, comma 3, della legge 7 luglio 1980, n. 299 stabilisce che per quanto riguarda le modalità di pagamento del contributo di ricongiunzione ai sensi della legge 29/1979 si applicano le norme previste per i riscatti di periodi e servizi.

Di conseguenza, essendo state modificate dal regolamento in esame le norme riguardanti le modalità del versamento del contributo di riscatto, si evidenziano preliminarmente gli aspetti che trovano immediata applicazione anche per l'istituto della ricongiunzione. Al riguardo, si ribadisce che tali nuove disposizioni si applicano per le domande presentate a partire dal 6 dicembre 2000 e solo nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di previdenza.

In particolare, il pagamento in unica soluzione ovvero la rinuncia alla ricongiunzione devono avvenire nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

Nel silenzio dell'interessato, trascorso tale termine, l'ente datore di lavoro provvede ad effettuare le trattenute mensili sullo stipendio dal secondo mese successivo ai novanta giorni dalla data della notifica.

Al riguardo si evidenzia che il contributo dell'onere di ricongiunzione, nel caso di pagamento rateale, continua ad essere determinato al saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici anni. Infatti, l'articolo 10, comma 2, della legge 274/1991, essendo stato abrogato limitatamente per quanto riguarda l'istituto del riscatto, continua ad esplicare i suoi effetti per le ricongiunzioni.

Tanto si rappresenta affinché le sedi provinciali e territoriali possano adottare i relativi provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dr. Costanzo Gala)  
*f.to Dr. Gala*